Studio Legale Ruta & Associati Corso Vittorio Emanuele II n. 23 CAMPOBASSO rutaeassociati@pec.it

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 9050 DEL 04.08.2020 PUBBLICATA IL 06.08.2020 NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 5341/2020

Nell'ambito del giudizio N. 5341/2020 introdotto dalla società CANALE 7 SRL in concordato preventivo (C.F. e P.I. 02915410928) contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza n. 9050 del 04.08.2020 pubblicata il 06.08.2020, ha disposto l'integrazione del contraddittorio "... nei confronti di tutte le imprese presenti nella graduatoria impugnata, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati" da effettuarsi sul sito Internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e da trasmettersi entro il termine 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione nei 20 giorni successivi alla ricezione.

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza 9051/2020, ha quindi ad oggetto il ricorso n. 5397/2020 proposto da CANALE 7 SRL in concordato preventivo.

In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha chiesto, censurandone l'illegittimità, l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

- Decreto mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0019545.09-04-2020 a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mediante il quale sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del DPR 146/2017, come riportati negli allegati A e B, nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 108 con un un punteggio di 989,228 inferiore a quello dovuto; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi: la relazione ministeriale prot. 19469 del 9/4/2020, concernente l'istruttoria dei reclami pervenuti; il decreto direttoriale del 10 febbraio 2020, concernente l'approvazione delle graduatorie provvisorie; il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, concernente "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239; il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, di attuazione del suddetto DPR 146/2017. Con il medesimo ricorso la ricorrente ha altresì avanzato istanza per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della I. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost..

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 9050/2020 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso.

In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio n. 5341/2020 la società Canale 7 SRL premettendo di aver presentato domanda per l'accesso ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017, annualità 2019, concernente la nuova disciplina del sostegno all'emittenza televisiva locale a carattere commerciale, ha impugnato il decreto direttoriale del 09.04.2020 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato graduatoria definitiva per l'annualità 2019 collocando la ricorrente in posizione n. 18 con un punteggio di 989,228 e con un contributo assegnato pari ad euro 72.905,65.

Tale punteggio e, conseguentemente, tale contributo economico, sono ad avviso della ricorrente di gran lunga inferiori a quelli che le sarebbero effettivamente spettati ove la procedura fosse stata condotta sulla base di regole legittimamente poste ed applicate. L'ingiusta collocazione è infatti scaturita ad avviso della ricorrente dall'errata applicazione delle disposizioni del DPR 146/17 che ha inficiato l'intera graduatoria, nonché, in via derivata, dai parametri di valutazione fissati dallo stesso regolamento, parimenti oggetto di impugnazione, nella parte in cui hanno attribuito un peso abnorme ai dati di ascolto auditel (30%) per l'anno 2019 ma rivelatosi, nell'applicazione in concreto persino ben superiore, assunti a parametro, con efficacia peraltro retroattiva, assegnando il punteggio 0, sull'area B, alle emittenti, come la ricorrente, sprovviste del contratto per la rilevazione auditel negli anni considerati; ulteriormente penalizzante, inoltre, è risultata la fissazione di un illogico e manifestamente irragionevole "scalino" preferenziale accordato dal DPR 146/17 solo alle prime cento classificate in graduatoria, alle quali è stata assegnata la percentuale sproporzionata del 95% dell'importo complessivamente stanziato per le emittenti commerciali, residuando, per tutte le altre 66 emittenti, soltanto il 5%. Criterio, quello del 95% dei fondi alle prime cento graduate, gravemente anticoncorrenziale, così come accertato di recente dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato con atto AS1660 - Criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali pubblicato sul Bollettino n. 21 del 25 maggio 2020. Cosicché, l'applicazione del DPR 146/17 ha determinato la violazione di tutti gli obiettivi di cui alla I. 208/2015 e 198/2016 istitutive del fondo per il pluralismo, in particolare: a) favorendo la concentrazione delle risorse in luogo del pluralismo; b) penalizzando e non promuovendo l'occupazione nel settore; c) valorizzando le trasmissioni sotto il profilo meramente quantitativo (indice di ascolto auditel) e non qualitativo. Nello specifico, la ricorrente ha censurato l'assoluta inidoneità dei dati auditel a misurare la qualità dell'informazione, nonché la condizione di potenziale conflitto d'interessi in cui versa la stessa Auditel srl ove si consideri che le emittenti concorrenti beneficiarie dei contributi assegnati proprio in virtù della detta rilevazione, risultano direttamente o indirettamente presenti nella compagine societaria di Auditel srl e addirittura rappresentate negli organi di amministrazione. La ricorrente ha altresì rappresentato che successivamente alla ordinanza cautelare n. 156/2017 resa dal TAR LAZIO (sez. III) su ricorso di analogo oggetto e contenuto, nonché successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il legislatore è intervento sulla materia inserendo all'interno del decreto cd. milleproroghe l'art. 4 bis che avrebbe prodotto "legificazione" DPR l'effetto della integrale del impugnato, con conseguente esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale sullo stesso. Con il ricorso è stata pertanto contestata la tersi della intervenuta legificazione, evidenziandosi, invece, la necessità, di una lettura costituzionalmente orientata della norma, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia concorrenti, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost., con conseguente istanza di rimessione della relativa questione alla Corte Costituzionale.

Più precisamente, con il primo motivo di ricorso rubricato: "I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 5 DEL D.P.R. 146/2017;- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA; -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROPORZIONALITA':- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA: INGIUSTIZIA MANIFESTA: CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO.", la ricorrente dopo aver evidenziato che il DPR n. 146/2017 ha tipizzato, all'art. 6, ha tipizzato tre criteri, definiti "aree", in base ai quali attribuire un punteggio dal quale far discendere il contributo pubblico: a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti; b) criterio inerente ai dati Auditel; c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative, ha censurato, con il motivo I.1., l'illegittimità dell'impugnata graduatoria per violazione dell'art. 6, co. 5, del DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito che: "5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento". Ed infatti nell'assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero non ha considerato i "pesi" percentuali stabiliti dalle tabelle che sono stati utilizzati, invece, esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico per ciascuna area. Tale modalità ha determinato un'incidenza del criterio "auditel" di cui all'area B, anche per il 2019, ai fini della determinazione del punteggio complessivo, non già del (solo) 30% incidendo in maniera assolutamente determinante sulla classificazione delle emittenti tra le prime 100 e quindi alterando irreversibilmente la graduatoria. Ove il Ministero avesse applicato correttamente le aliquote stabilite dal regolamento, la ricorrente avrebbe conseguito una posizione ben più favorevole rispetto alla n. 108. Ne è derivato, così, un impatto abnorme dell'auditel sul punteggio complessivamente totalizzato e, per esso, sul contributo economico conseguito. Con il motivo I.2. la ricorrente ha censurato l'omessa predeterminazione di criteri inerenti le rilevazioni dei dati auditel. Con il motivo I.2.1. è stata altresì censurata la violazione dei principi di cui alla I. 208/2015, per non essere stati valorizzati gli obiettivi di pubblico interesse sottesi al "miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti" e alla "tutela dell'occupazione del settore", in quanto il dato auditel non "misura" il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori. Peraltro l'indice di ascolto rilevato da auditel è stato illegittimamente computato, ai fini dell'assegnazione del punteggio, in termini assoluti, ossia né in rapporto alla popolazione residente nella regione considerata, men che meno nelle province di riferimento, né secondo la percentuale di cui all'art. 6, co. 5. Tale dato, infatti, non risulta riscontabile né in ordine alle modalità di rilevazione, né in ordine alla targettizzazione dei programmi. Né gli atti impugnati offrono alcuna indicazione sulle suddette regole seguite, in violazione dell'art. 3 della l. 241/90, sotto il profilo della carenza di

motivazione e di istruttoria. Quanto alla targettizzazione dei programmi rilevati, già il Consiglio di Stato, con il parere reso sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017 aveva constatato che il dato auditel misura l'indice di ascolto anche durante le televendite, nonché su altri programmi per nulla riconducibili a profili di pubblico interesse e/o interesse generale, cosicché, come evidenziato nel motivo I.2.1.1. del ricorso, il meccanismo di calcolo dei dati auditel, è suscettibile di travisare il fine pubblico per il quale lo stesso è fissato posto che non esistono filtri volti a scongiurare il rischio che vengano calcolati, ai fini del computo del punteggio e dunque dell'importo della sovvenzione economica corrispondente, gli ascolti realizzati con programmi quali televendite, gioco d'azzardo, cartomanzia, trasmissioni vietate. Tali elementi, benché segnalati dal Consiglio di Stato sono stati ignorati nella versione definitiva del DPR 146/2017. Con il motivo I.2.2. del ricorso è stata censurata la stessa inattendibilità del dato auditel, posto che il campione in base al quale sono stati rilevati i dati Auditel relativi al maggio 2017, copre poco più di 2.000 degli oltre 8.000 comuni italiani ovvero che non copre quasi 6.000 degli 8.000 Comuni italiani. Con il motivo I.2.2.1. è stata censurata l'inattendibilità del meccanismo di calcolo dei dati auditel in ragione della ignota dislocazione del campione statistico utilizzato per la rilevazione, evidenziando che nel caso di Canale7, l'utenza di riferimento dell'emittente risulta, per la maggior parte, residente nei Comuni del Sud-Est Barese, Nord Brindisino ed in parte del tarantino, zone che coincidono con la copertura del segnale di Canale7 quando era diffusa in tecnica analogica e per le quali ha storicamente curato (e continua a curare) l'informazione locale, anche mediante un consolidato radicamento territoriale e istituzionale. Ci si riferisce, indicativamente, ai seguenti comuni: Monopoli, Polignano, Mola, Conversano, Castellana, Alberobello, Putignano, Locorotondo e Noci in Provincia di Bari (9 Comuni su 41 della Provincia), dei Comuni di Fasano, Ostuni e Cisternino in Provincia di Brindisi (3 Comuni su 20 della Provincia) e del Comune di Martina Franca in Provincia di Taranto. Orbene, si tratta di un bacino di utenza non coincidente con il perimetro politico di una provincia, mentre il panel dell'auditel ha un numero di famiglie campionate per Regione e per Provincia e, pertanto, inattendibile rispetto alle emittenti, come Canale 7, diffuse trasversalmente sui comuni di più province. Con il motivo I.3. del ricorso è stata censurata l'illegittimità del criterio auditel anche nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo di verifica ex post sulla veridicità dei dati assunti a base del calcolo ai fini del relativo contributo economico, essendo i predetti dati sottratti ad ogni forma di controllo.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato: "II. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - OMESSA FISSAZIONE DI PARAMETRI DI RILEVAZIONE AUDITEL; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP; CONSIGLIO DI STATO, PARERE RESO SULL'AFFARE 690/2017 – n. 1228/2017 ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.", è stata censurata l'illegittimità del DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito criteri e parametri violativi dei principi perseguiti dalle leggi istitutive, sia a causa del peso dei dipendenti e giornalisti rispetto a quello, assolutamente sproporzionato, attribuito ai rilevamenti auditel, sia in relazione al criterio di computo dei dati auditel e alla fissazione del cd. scalino preferenziale per le prime 100 emittenti classificate a cui, a mente dell'art. 6, co. 2, è stato assegnato il 95% delle risorse complessive. Regole, queste, tali da inficiare, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati.

In particolare, con il **motivo II.1.** del ricorso la ricorrente ha censurato i provvedimenti impugnati evidenziando di avere conseguito, relativamente all'area B, ovvero al dato auditel, un punteggio pari a 48,804, disponendo della rilevazione solo per 11 mesi su 24 considerati. Ciò in quanto per il 2017 essa non aveva stipulato alcun contratto con auditel, non essendo ciò previsto dalla legge né da altri regolamenti, mentre per il 2018 è stato possibile "censire" gli ascolti soltanto a partire da febbraio, per cause imputabili ad auditel e non alla ricorrente. Cosicché, il punteggio raggiunto è risultato oltremodo inferiore a quello effettivamente corrispondente agli ascolti conseguiti, siccome inficiato dall'illegittimità di norme gravemente penalizzanti oggetto di specifica censura. In particolare, è illegittima l'applicazione retroattiva della norma (tabella 1, art. 3, co. 3) che ha previsto l'attribuzione

del punteggio di zero per l'anno 2017 nel quale la norma non era ancora in vigore. Inoltre, è illegittima l'assegnazione del punteggio stante la non imputabilità soggettiva delle ragioni dell'omesso computo del mese di gennaio, stante la riconducibilità di ciò all'auditel e non alla ricorrente. Tale esito, infatti, ha determinato una grave penalizzazione della ricorrente, determinandone lo scivolamento in graduatoria e il conseguimento di un punteggio, e quindi di un contributo pubblico, di gran lunga inferiori a quelli dovuti. Con il motivo II.2. del ricorso è stato censurato il criterio di assegnazione dei punteggi auditel scaturiti non già dal rilievo effettivo degli ascolti, bensì dalla illegittima modalità di calcolo degli stessi indici di ascolto, nella parte in cui è stato assunto a parametro unicamente il dato auditel, in assenza della benché minima predeterminazione di criteri applicativi e regole idonee a scongiurare il rischio di effetti distorsivi della par condicio, nonché a correggere i profili di grave inattendibilità dei dati stessi con riferimento alle modalità di rilevazione. Con il motivo II.3 (erroneamente indicato con il n. II.2.) è stato censurato criterio di calcolo di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), nella parte in cui ha assunto a base di calcolo i dati auditel rilevati anteriormente all'entrata in vigore della normativa di cui al DPR 146/2017, pubblicato sulla GURI solo in data 12.10.2017. E' del tutto evidente che non vi era alcun obbligo giuridico di dotarsi della rilevazione auditel, con conseguente illegittimità dei provvedimenti successivamente adottati per violazione del principio tempus regit actum. Con il Motivo II.4. (erroneamente indicato con il n. II.3.) del ricorso è stata censurata la sproporzione del peso relativo ai dati di ascolto ai fini della assegnazione delle sovvenzioni, tanto più ove lo si consideri in relazione ai fini della legge (legge 208/2015 e DPR n.146/17), così come preordinati al sostegno dell'occupazione nel settore, posto che dalla graduatoria sono emerse situazioni paradossali in forza delle quali emittenti con un numero modesto di dipendenti e comunque inferiore a quello della ricorrente, pari a 787,780, hanno conseguito sovvenzioni estremamente significative proprio e solo in virtù del dato auditel. Con ilk motivo II.5 (erroneamente indicato con il n. II.4.) è stato censurato l'art. 6, comma 2, del DRP 146/217 per avere introdotto uno scalino preferenziale in forza del quale alle prime cento emittenti in graduatoria è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili, restando per le emittenti collocate dopo la centesima posizione soltanto il 5% dell'intero importo stanziato. La ricorrente collocata nella posizione n. 108 è stata dunque ingiustamente penalizzata, concorrendo soltanto sul 5 % dell'intero importo stanziato, conseguendo una sovvenzione economica di soli 73.000 euro, per effetto ed in conseguenza del "deprezzamento" degli investimenti effettuati sul personale dipendente. Criterio, quello del 95% dei fondi alle prime cento graduate, gravemente anticoncorrenziale, così come accertato di recente dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato con atto AS1660 - Criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali pubblicato sul Bollettino n. 21 del 25 maggio 2020. Per effetto dell'applicazione di tale norma, la ricorrente ha ricevuto una penalizzazione per la sola area A pari, in termini monetizzati, a circa 1 milione di euro per le annualità dal 2016 in poi.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato: "III. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 241/90; - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'; - ECCESSO DI POTERE: DISPARITA' DI TRATTAMENTO; - SVIAMENTO; - ILLEGITTIMITA' DERIVATA.", la ricorrente ha censurato al punto III.1., l'illegittimità del DPR 146/17 e, anche in via derivata, dei provvedimenti con esso impugnati, per avere attribuito al dato Auditel per l'anno 2019, un peso determinante nell'assegnazione dei punteggi e, quindi, dei contributi, laddove Auditel è una società privata, partecipata da operatori privati che in quanto operatori del settore, ben potrebbero essere tra i soggetti beneficiari del Fondo di cui al DPR 146/17, ovvero direttamente interessati a concorrere alla sua ripartizione e, dunque, in una condizione insanabile di conflitto di interessi, conflitto che, nel caso di specie, è in re ipsa, ossia strutturale e normativo, inficiando geneticamente a monte ogni provvedimento reso a valle. Nel motivo III.2. si è dato atto che a comprova della sussistenza di una conclamata situazione di potenziale conflitto d'interesse, che nei giudizi proposti avverso le graduatorie per gli anni 2016 e 2017, sono stati spiegati atti di interventi

ad opponendum da parte di associazioni che risultano direttamente e/o indirettamente collegate alla società Auditel srl. Basti evidenziare che il codice fiscale indicato da ALPI corrisponde a quello di Il Sole 24 ore spa, società direttamente partecipata da Confindustria. idem per TV locali, associata a Confindustria Radio e tv, a cui aderiscono le emittenti ivi intervenute, tutte collocate tra le prime cento (100) posizioni nella graduatoria. Il tutto, con irrimediabile vanificazione, segnalata nel motivo III.3., degli obiettivi di pluralismo dell'informazione e la garanzia della qualità dei contenuti, limiti già dedotti dal Consiglio di Stato nel parere di cui all'affare 690/2017 ma non recepiti ed elusi dal legislatore e che hanno tuttavia irrimediabilmente inciso sulle graduatorie definitive, inficiandole radicalmente. Con il quarto motivo di ricorso rubricato: "IV. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016: VIOLAZIONE DELLE FINALITA' INERENTI IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.", la ricorrente ha censurato la concentrazione eccessiva dei contributi in favore di pochi predeterminati gruppi editoriali quale conseguenza dei criteri illegittimi posti dal DPR 146/17 secondo quanto segnalato anche dal Consiglio di Stato con parere numero 01563/20177 del 03/07/2017.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato "V. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE', OVE NECESSARIO, DELL'ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018).", la ricorrente ha sottoposto al TAR l'inopponibilità della eventuale intangibilità delle graduatorie definitive in ragione della presunta "legificazione" del DPR 146/2017 ad opera del cd. "decreto mille proroghe" (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108. Ed infatti, benché in sede di conversione del D.L. 91/18 la legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia aggiunto al predetto D.L. l'art. 4-bis, non può ritenersi che tale disposizione abbia prodotto la "legificazione" tout court del DPR 146/17, deponendo in senso contrario sia considerazioni letterali risultando inidoneo ad esprimere una volontà di legificazione tout court del DPR 146/17 il solo inciso "da intendersi qui integralmente riportato", sia ragioni di ordine sistematico: la legge di conversione del decreto cd. milleproroghe (n.108/18) è rubricata "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo. Diversamente opinando la norma si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale, di cui 103, 113 della Costituzione, producendo l'effetto inammissibile/improcedibile il gravame. Si impone pertanto una lettura costituzionalmente orientata della norma, così come volta a preservare il giudizio avverso l'atto regolamentare di rango secondario. Le medesime considerazioni valgano, ove necessario, per l'art. 1, comma 1034, della legge di bilancio 2018. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR per la denegata ipotesi di ritenuta legificazione del DPR, e previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione degli artt. 3, 24, 103, 113, 117, 5, 114 e 21 Cost. sottolineando con il motivo V.2. che ogni ipotesi della "legificazione" del DPR impugnato, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di leggi-provvedimento, i cui rigorosi limiti di ammissibilità sono stati recentemente ribaditi da Corte Costituzionale, sent. 116/2020, pubblicata il 23.6.2020. Con il motivo V.3. la ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, sarebbe stato recepito in norma di legge il contenuto di un atto regolamentare che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità, così come ritenuto *prima facie* dal TAR Lazio, sez. III, con ord. 157/2018. La norma viola, inoltre, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso. È stato altresì evidenziato che la disciplina legislativa in esame concerne la materia "ordinamento della comunicazione" spettante alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni con conseguente violazione degli artt. 117, comma 3, e 120 Cost.. essendo mancato il del tutto processo co-decisionale della conferenza Stato/Regioni con irragionevole estromissione di queste ultime in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

I CONTROINTERESSATI inseriti nella graduatoria per l'annualità 2019 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio con l'ordinanza n. 9050/2020 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono i seguenti:

- 1 TELENORBA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 7
- 2 VIDEOLINA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio Videolina
- **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telelombardia
- 4 NAPOLI CANALE 21 SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 21
- 5 TELENORBA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 8 Teledue
- 6 RADIONORBA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio radionorba television
- 7 TELELOMBARDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Antennatre
- 8 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA TRE VENETO
- 9 CANALE ITALIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE ITALIA 83
- **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY LOMBARDIA
- 11 LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SICILIA
- **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TG NORBA 24
- 13 VIDEOMEDIA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TVA VICENZA
- **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Top Calcio 24
- **TELEVOMERO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEVOMERO
- 16 TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPADOVA ITALIA 7 GOLD
- 17 T.L.T. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TCP TELECUPOLE
- 18 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE VENETA
- 19 TRMEDIA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC TELEMODENA
- 20 ESPANSIONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPANSIONE TV
- **21 TELEARENA S.P.A**. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEARENA
- 22 TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR
- 23 CANALE 9 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 9
- **P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMOCANALE
- **CANALE OTTO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 26 EDITRICE T.N.V. S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENUOVO RETENORD
- 27 TELERADIO REGIONE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOREGIONE
- **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY
- 29 INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A
- **TELELUNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV LUNA
- 31 TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio BERGAMO TV
- 32 LI.RA. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio LIRATV

- **TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR NEWS
- **TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."** in persona del l.r.p.t. per il marchio TT TELETUTTO
- **35 RETE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV
- **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGGIO
- 37 MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENOVA
- **SESTARETE & RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio 7 GOLD
- **39 UNO COMMUNICATIONS SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CREMONA1
- 40 PUBBLIMED S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO
- 41 OTTO PRODUCTION S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio OTTO CHANNEL
- **42 RTV 38 S.P.A**. in persona del l.r.p.t. per il marchio RTV38
- 43 TV CENTRO MARCHE S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TV CENTRO MARCHE
- 44 T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TGS Telegiornale di Sicilia
- **TELE UNIVERSO SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE UNIVERSO
- 46 GOLD TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio GOLD TV
- **47 TELEMONTEGIOVE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAZIO TV
- **TRIVENETA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA NETWORK
- **49** "TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV" in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMATIVVU' 2
- **RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE 8
- **TELE BARI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEBARI
- **TRM NETWORK S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM H24 (*)
- 53 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO CALABRIA
- NOI TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio NOITV SRL
- **755 R.V.M. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO MEDITERRANEO
- **CANALE 85 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SUD
- 57 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL in persona del I.r.p.t. per il marchio GRANDUCATO TV
- **TELE CAPRI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECAPRI
- **FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERADIO PADRE PIO
- **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videogruppo
- **TELEQUATTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEQUATTRO
- **T.A. FORMAT S.R.L**. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERAMA
- **TELE RENT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Tele Rent 7 Gold
- **RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio 12TVPARMA
- **RETE SETTE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE SETTE (RETE 7)
- 66 RETE KALABRIA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio LAC
- 67 GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE in persona del l.r.p.t. per il marchio CALABRIA TV
- **TV LIBERA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVL
- **MEDIA ONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE ONE
- **TELEFRIULI SPA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFRIULI
- 71 TELEUROPA S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TEN
- 72 TELEMAREMMA SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio TV9
- 73 CANALE 50 S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio 50CANALE
- 74 TOSCANA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TOSCANA TV
- 75 CANALE DIECI S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio canale 10
- 76 VIDEOMEDIA S.P.A. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECHIARA

- 77 RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio R.T.I.
- 78 TELETRURIA 2000 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio teletruria
- 79 OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL" in persona del l.r.p.t. per il marchio RTTR
- **PUBBLISOLE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEROMAGNA
- 81 FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPACE
- **82 SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESVEVA
- **R.E.I. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESTENSE
- **84 GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRENTINO TV
- **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC BO (VMT3 S & C)
- **TELEUNICA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UNICA LECCO
- 87 R.E.I. CANALE 103 S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio REI TV
- **RADIO TELE MOLISE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE
- **R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio
- **90 TELEBELLUNO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telebellunodolomiti
- 91 TELE DEHON S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEDEHON
- 92 TELELIBERTA' SOCIETA' PER AZIONI in persona del l.r.p.t. per il marchio TELELIBERTA'
- 93 TELENORD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENORD
- **TELEMANTOVA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMANTOVA
- **TELEISCHIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEISCHIA
- **96 GTV AUDIOVISIVI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio EUROPA TV
- **97 PRIMANTENNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMANTENNA
- **98 UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UMBRIA TV
- 99 CANALE MARCHE S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV MARCHE
- 100 CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio SUPERNOVA
- **T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.R.L.** ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TCS
- **TVR TELEITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR TELEITALIA 7 GOLD
- 103 IRPINIA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Irpinia tv
- **104 R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TB TELEBOARIO
- **TV PRATO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVP
- **106 ABC SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio ITALIA 7
- **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE COLOR
- 108 CANALE 7 S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio CANALE 7
- **AGEBAS S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LA NUOVA TV (*)
- 110 RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL" in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- **TVP ITALY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VERA TV
- **ESPERIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPERIA TV
- **SARDEGNA TV S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO** in persona del l.r.p.t. per il marchio SARDEGNA1
- ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.) in persona del l.r.p.t. per il marchio ONDA TV GIOVANI
- 115 INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del l.r.p.t. per il marchio ICARO TV
- 116 MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio Teleambiente
- **BEACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTA RETE
- **TV1 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV1

- 119 OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTARETE CATANIA
- **TELE VCO 2000 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VCO AZZURRA TV
- **MEDIASIX S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV SEI
- 122 T.E.F. S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TEF CHANNEL
- **WITEL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio INFO MEDIA NEWS
- 124 RADIO GUBBIO S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio TRG
- **GRP MEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRP TELEVISIONE
- **ON AIR SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio YOUTVRS
- **ABRUZZIA SOCIETA' A RERSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAQTV
- **GRUPPO AIR S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMAX
- **PLURISERVICES S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A1 CORIGLIANO
- 130 DELTA TV S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio DELTA TV
- ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL TV GMBH in persona del l.r.p.t. per il marchio ALTO ADIGE TV (EX STNN)
- **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE
- 133 IMPERIA TV SRL in persona del l.r.p.t. per il marchio IMPERIA TV
- 134 PIRENEI S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO NOVARA
- 135 NEW CIAK TELESUD S.R.L. in persona del l.r.p.t. per il marchio CIAK TELESUD
- **UDINESE CALCIO SPA** in persona del l.r.p.t. per il marchio UDINEWS TV
- **AGI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Le Cronache

**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR LAZIO-ROMA, n. 9050/2020 del 04.08.2020, pubblicata il 06.08.2020 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 5341/2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Campobasso, lì 04/09/2020

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano

Avv. Giuseppe Ruta